

Ascesa e declino del *corpus iuris spatialis*. Un itinerario di filosofia del diritto internazionale.

di

Filippo Ruschi*

SOMMARIO: 1. *Incerti quo fata ferant* - 2. La prima era spaziale: tra competizione e cooperazione - 3. La nascita del *corpus iuris* spaziali - 4. Un precoce crepuscolo? - 5. Alla ricerca del *nomos*

1. *Incerti quo fata ferant*

Lo spazio extra-atmosferico è la frontiera che, ineluttabilmente, attende l'umanità. Eppure è difficile immaginare maggiori difficoltà di quelle che la conquista di questa dimensione impone di superare: si tratta di un limite che al tempo stesso intimorisce ed eccita la fantasia, rappresenta una sfida ma anche una opportunità, accende la competizione almeno quanto esige la cooperazione: nel 2015 abbiamo celebrato il quarantennio dalla spedizione Apollo-Soyuz, straordinario esempio di collaborazione in ambito spaziale tra le superpotenze protagoniste della Guerra Fredda.

Questi sentimenti contrastanti non devono sorprendere: «la natura», aveva già rilevato Hegel, «è data all'uomo come un problema, alla cui soluzione egli si sente altrettanto attratto, quanto ne viene respinto»¹. Agli albori del secolo scorso,

*Professore associato di Filosofia del diritto, Università degli studi di Firenze.

Sono grato a Federigo Bambi, Laura Magi e Stefano Mannoni per i suggerimenti ricevuti. Durante le mie ricerche ho goduto del sostegno Prin 2015 *Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione* e del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, 2017, *El logos de la guerra. Normas y problemas de los conflictos armados actuales*.

¹ Cfr. G.W.F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Natur. Berlin 1819/20*, Meiner, Hamburg 2002, trad. it., *Filosofia della Natura. La lezione del 1819-20*, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 23.

allorquando i fratelli Wright stavano terminando di allestire il *Flyer 1*, lo spazio aereo era fonte di un simile turbamento. O, ancora, si possono evocare gli abissi sottomarini la cui conquista era stata avviata già nella prima modernità: negli anni Venti del Seicento Cornelius Drebbel si sarebbe immerso nelle acque del Tamigi a bordo di un primordiale sommergibile, suscitando uno straordinario clamore in tutta Londra². L'ingegnere olandese fu subito invitato a corte – pare che lo stesso Giacomo avesse personalmente sperimentato lo straordinario marchingegno – mentre la eco delle sue imprese fu tanto sonora da riecheggiare nel visionario *The New Atlantis* di Francesco Bacon. Tra i londinesi, però, non erano in pochi a fare il nome di Drebbel con timore, reputandolo un «alchemist, empiric, magician, and professor of the black art»³. Se al crepuscolo del medioevo l'Europa stava rivolgendo il suo sguardo verso l'Atlantico, come ci ricorda Michel Mollat du Jourdin nel classico *L'Europe et la mer*, questo grandioso movimento era fonte di eccezionale inquietudine⁴. I primi navigatori che, doppiate le colonne d'Ercole, bordeggiavano le coste africane o facevano rotta alla volta degli arcipelaghi atlantici, ancor prima di sciogliere gli ormeggi avevano dovuto superare ostacoli temibili: il Canto XXVI dell'*Inferno* dantesco, dando voce ad Ulisse esprimeva in maniera singolarmente efficace come la natura respingente dell'Atlantico avesse un fondamento escatologico. E se dalla dimensione letteraria si vuole passare a quella storico-politica, non è difficile interpretare il 'pendolamento' cui era stato costretto Colombo tra la corte lusitana e quella castigliana come la manifestazione di un profondo turbamento che non si giustifica, se non in maniera molto parziale, unicamente alla luce dell'elevato rischio che gravava sui capitali impiegati per finanziare l'impresa⁵.

² Non sorprende che l'esperimento di Drebbel rimanga avvolto in un alone di leggenda: un repertorio delle fonti è in W. B. Rye (ed.), *England as Seen by Foreigners in the Days of Elizabeth and James the First*, J. R. Smith, London 1865, pp. 232-242.

³ Ivi, p. 233.

⁴ Cfr. M. Mollat du Jourdin, *L'Europe et la mer*, Seuil, Paris 1993, trad. it. *L'Europa e il mare dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2004.

⁵ Il concetto schmittiano di *Raumrevolution*, su cui occorrerà tornare, è decisivo per cogliere i riflessi giuridici e politici delle prime esplorazioni atlantiche: si veda in prima battuta C. Schmitt, *Land und Meer: Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Reclam, Leipzig 1942, trad. it., *Terra e*

Certo è che, in un'ottica geo-filosofica, lo spazio cosmico assume un significato del tutto eccezionale: è l'ultimo diaframma che separa l'uomo da una esistenza compiutamente diversa, definitivamente sradicata dalla dimensione tellurica. Di fronte ad una sfida tanto ardua, le energie materiali e spirituali necessarie per affrontare questa prova sono infatti così imponenti da far balenare l'affermazione di un'antropologia diversa, singolarmente vocata agli immensi spazi del cosmo. Giova qui richiamare un attento interprete della *Naturphilosophie* hegeliana, quel Carl Schmitt che in una prospettiva giusfilosofica ha insistito sulla necessità di approfondire la relazione tra l'uomo e lo spazio fisico: «L'uomo è un essere terrestre, un essere che calca la terra. Egli sta, cammina e si muove sulla solida terra». Se, come premesso da Schmitt, «questa è la sua collocazione e il suolo su cui poggia», ecco allora che da «ciò determina il suo punto di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo. Dalla terra su cui nasce e si muove trae non solo il suo orizzonte, ma anche il modo di camminare e di muoversi e l'aspetto»⁶. Occorrerà tornare sulla questione⁷.

2. La prima era spaziale: tra competizione e cooperazione

Se con assoluta evidenza la sfida posta dallo spazio extra-atmosferico esige eccezionali risorse intellettuali, tecnologie all'avanguardia, ingenti risorse economiche, non è meno decisivo uno strumentario giuridico altrettanto sofisticato, capace di formalizzare fattispecie che, fino a pochi decenni fa, non erano semplicemente pensabili. Ma qual è, sotto quest'ultimo profilo, lo stato dell'arte? La risposta non può che essere articolata dal momento che l'orizzonte normativo è ricco di sfumature. Il diritto aerospaziale, infatti, è articolato su di un *cluster* di principi, di regole, e di protocolli eterogenei non solo per la loro natura, ma anche per il grado di effettività, là dove le strutture portanti di questa architettura

mare. *Una riflessione sulla storia del mondo*, Adelphi, Milano 2003, pp. 57-59. Con particolare riferimento alla vicenda colombiana mi sia poi concesso rinviare al mio F. Ruschi, *Questioni di spazio. La terra, il mare, il diritto secondo Carl Schmitt*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 228-239.

⁶ Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 11.

⁷ *Infra*, § 5.

normativa, che ha nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico la sua *trave maestra*, sono costituite da una serie di accordi frutto dell'attivismo delle Nazioni Unite.

Come noto il lancio dello Sputnik 1, avvenuto il 4 ottobre 1957 dal cosmodromo di Bajkonur nella Repubblica Socialista Sovietica Kazaka, aveva impresso una svolta alla *Space Race*, sancendo il provvisorio vantaggio sovietico⁸. L'impresa fu replicata già il 3 novembre successivo: questa volta il satellite aveva una capsula con a bordo la cagnetta Laika, il primo essere vivente a raggiungere lo spazio extra-atmosferico. Il New York Times, ben poteva dare voce allo sdegno degli animalisti occidentali, definendo la povera Laika «the shaggiest, lonest, saddest dog in all history», ma il messaggio che Mosca aveva mandato al mondo intero era chiaro: la prossima volta a volare nello spazio sarebbe stato l'uomo⁹.

La reazione di Washington fu convulsa. Walter Allen McDougall nel suo celebre ...*The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age*, premiato nel 1986 con il Pulitzer per la storia, ha rilevato che «no event since Pearl Harbour set off such repercussions in public life»¹⁰. Si tratta di un'affermazione difficile da smentire se solo si riflette sulle implicazioni geopolitiche dell'impresa aerospaziale sovietica. I programmi missilistici militari ebbero una immediata accelerazione: già nel dicembre 1957 il presidente Eisenhower si era presentato al Congresso per richiedere l'immediata attribuzione al bilancio della difesa di un miliardo e trecento milioni di dollari¹¹. Si trattava di fondi destinati in via prioritaria allo sviluppo di

⁸ Sulla *Space Race*, sulla vicenda dello Sputnik e sulle sue conseguenze a livello politico e strategico esiste una ingente letteratura, su cui quanto meno R. D. Lanius, J. M. Logsdon, R. W. Smith, *Reconsidering Sputnik: Forty Years Since the Soviet Satellite*, Routledge, London-New York, 2014. Sulle vicende aerospaziali sovietiche si veda l'ormai classico A. A. Siddiqi, *Sputnik and the Soviet Space Challenge*, University Press of Florida, Gainesville (FL), 2003, oltre al più recente id., *The Red Rockets' Glare: Spaceflight and the Soviet Imagination, 1857-1957*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. Con particolare riferimento alla reazione dell'amministrazione statunitense cfr. poi R. A. Divine, *The Sputnik Challenge. Eisenhower's Response to the Soviet Satellite*, Oxford University Press, Oxford, 1993 e il più recente A. J. Levine, *After Sputnik. America, the World, and Cold War Conflicts*, Routledge, London-New York, 2017.

⁹ Cfr. "The Shaggiest Dog", in *The New York Times*, 5 November 1957, p. 30.

¹⁰ Cfr. W. A. McDougall, ...*The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age*, Basic Books, New York 1985, p. 142.

¹¹ Per altro gli investimenti non si limitarono al settore militare ma, ad esempio, riguardarono anche il settore educativo portando all'emanazione nel 1958 del National Defense Education Act 1958 finalizzato a promuovere la ricerca in ambiti ritenuti strategici, quali ad esempio

missili a raggio intermedio che, si confidava, avrebbero potuto ridurre il *gap* strategico¹².

Rispetto ai politici, va dato atto ai giuristi, quanto meno, di una maggiore compostezza. In una *lecture* tenuta appena il 6 novembre 1957 di fronte alla influente Canadian Bar Association -- era trascorso meno di un mese dal lancio dello Sputnik -- Eugène Pépin, a capo dell'Institute of International Air Law della McGill University dopo aver diretto il Legal Bureau della International Civil Aviation Organization (ICAO), si interrogava sulla legittimità della iniziativa aerospaziale sovietica¹³. Niente affatto sorpreso dai successi conseguiti da Mosca, Pépin rilevava che nessuna norma, sia consuetudinaria, sia convenzionale, era in grado di impedire all'URSS di mettere in orbita i propri satelliti. La normativa esistente, a partire dalla *Convenzione sull'aviazione civile internazionale* stipulata a Chicago nel 1944, si limitava a disciplinare l'attività aerea senza nulla disporre in merito alla navigazione spaziale. Il vuoto normativo, non c'erano dubbi, andava in ogni caso colmato: ecco allora che per Pépin «the preparation of a new Convention» era essenziale «in order to complete the provisions of the Chicago Convention». Né ci si poteva limitare ad un semplice aggiornamento della *Convention on International Civil Aviation* come qualcuno proponeva¹⁴. Sul punto

quello delle scienze matematiche, cfr. W. J. Urban, *More than Science and Sputnik. The National Defense Education Act of 1958*, University of Alabama Press, Tuscaloosa (AL), 2010.

¹² La crisi innescata dal lancio dello Sputnik, per altro, era destinata ad avere conseguenze inaspettate anche all'interno della NATO: già alla metà del novembre del 1957, una delle prime preoccupazioni del neo insediato governo Gaillard fu quello stipulare con l'Italia e la Germania un accordo rivolto all'acquisizione di una autonoma capacità missilistica e nucleare. Il progetto era destinato al fallimento, anche in virtù della inevitabile opposizione angloamericana: cfr. L. Nuti, *La sfida nucleare. La politica estera italiana e le armi atomiche 1945-1991*, il Mulino, Bologna 2007, pp 131-169 e M. Moretti, *A Never-Ending Story: The Italian Contribution to FIG*, in E. Bini, I. Londero (eds), *Nuclear Italy. An International History of Italian Nuclear Policies during the Cold War*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste 2017, pp. 105-118.

¹³ Si veda E. Pépin, "Legal Problems Created by the Sputnik", in *McGill Law Journal*, 66 (1957-58), 4, pp. 66-71. Francese di nascita, Pépin fu una singolare figura di storico del diritto divenuto poi uno dei massimi esperti mondiali di diritto aeronautico: cfr. A. Kerrest, *Eugène Pépin (27.06.1887 – 27.04.1988)*, in S. Hobe (ed.), *Pioneers of Space Law. A Publication of the International Institute of Space Law*, Brill, Leiden-Boston, 2013, pp. 21-32.

¹⁴ In una prospettiva di lungo periodo cfr. da ultimo P. Mendes De Leon, N. Buissing (eds), *Behind and Beyond the Chicago Convention: The Evolution of Aerial Sovereignty*, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2019.

Pépin era adamantino: la inedita dimensione dello spazio extra-atmosferico esigevo «a new Convention»¹⁵.

La diagnosi di Pépin era tutt'altro che inconsistente: già nel dicembre del 1958 con la risoluzione 1348 l'Assemblea Generale si era affrettata ad istituire la Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)¹⁶. Una scelta ribadita l'anno successivo con la risoluzione 1472, che introduceva il principio fondamentale dell'uso pacifico dell'*outer space*¹⁷. L'obiettivo era quello di affidare ad un comitato, a carattere sussidiario e permanente – poi articolatosi su di un sottocomitato tecnico ed uno giuridico – la promozione della cooperazione internazionale in ambito spaziale e, più in generale, la consolidazione di *corpus iuris spatialis*. Anche solo da un rapido spoglio delle risoluzioni e delle convenzioni successive alla istituzione del COPUOS, le Nazioni Unite avevano giocato una carta vincente. Mentre le due superpotenze erano impegnate in una competizione sempre più strenua – il 12 aprile 1961 era decollata la navicella Vostok 1 con a bordo il maggiore Jurij Gagarin –, nei corridoi del Palazzo di Vetro e sui banchi dell'Assemblea Generale l'attività non era meno convulsa: tra il 1961 e il

¹⁵ Cfr. E. Pépin, "Legal Problems Created by the Sputnik", cit., p. 68.

¹⁶ Si veda UN General Assembly, Resolution No. 1348 (XIII), *Question of the Peaceful Use of Outer Space*, 13 December 1958. Come ha ricordato Sergio Marchisio, era stata decisiva l'iniziativa della rappresentanza statunitense che aveva richiesto al Segretario Generale «that an item, 'Programme for International Co-operation in the Field of Outer Space', be placed on the 1958 General Assembly agenda», cfr. S. Marchisio, *The Evolutionary Stages of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)*, in *Journal of Space Law*, 31 (2005), 1, pp. 219-242 e in particolare p. 220. Sul COPUOS e sui risultati raggiunti da questo organo sussidiario delle Nazioni Unite esiste una copiosa letteratura: senza alcuna pretesa di completezza, oltre al saggio appena richiamato di Marchisio, si veda V. Kopal, *The Role of United Nations Declarations of Principles in the Progressive Development of Space Law*, in *Journal of Space Law*, 16 (1988), 1, pp. 5-20 in cui si sottolinea la eco avuta dalle parole di Pépin, e, con particolare riferimento alla questione dei vincoli all'utilizzo militare dello spazio cosmico, cfr. S. Aoki, *Law And Military Uses of Outer Space*, in R. S. Jakhu, P. S. Dempsey (eds), *Routledge Handbook of Space Law*, Routledge, London, 2017, pp. 197-224. Per un bilancio delle attività del COPUOS e con uno sguardo rivolto ai futuri sviluppi cfr. X. Yu, *UNCOPUOS 50 years on: Assessing Current Dynamics and Exploring Its Future Role*, in *Space Policy. An International Journal*, 28 (2012), 3, pp. 146-148, oltre a G. Brachet, *The Origins of the 'Long-term Sustainability of Outer Space Activities' Initiative at UN COPUOS*, ivi, pp. 161-165 che offre una lettura particolarmente preziosa dal momento che l'autore è stato chairman del COPUOS.

¹⁷Si veda UN General Assembly, Resolution No. 1472 (XIV), *International Co-Operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, 12 December 1959.

1963 ben quattro risoluzioni furono dedicate alla questione dello spazio extra-atmosferico¹⁸.

Ora, per quanto la cornice restava quella di una normazione necessariamente sfumata sia sul piano della vincolatività – si trattava pur sempre di atti a valore essenzialmente programmatico –, sia sul piano dei contenuti dal momento che l'accelerazione tecnologica costituiva una ipoteca pesante, il disegno di fondo restava coerente¹⁹: il regime giuridico emerso da questo complesso di disposizioni ha qualificato lo spazio extra-atmosferico e i corpi celesti come estranei a qualsiasi rivendicazione statale, irriducibili ad ogni forma di sovranità. A questa sostanziale neutralizzazione, ha corrisposto la più ampia misura di libertà per quanto riguarda la loro esplorazione e la loro utilizzazione, là dove ogni iniziativa, accantonata ogni tentazione egemonica e competitiva, si sarebbe dovuta ispirare a principi solidaristici e cooperativi. Si tratta di una vocazione che ha trovato nella risoluzione 1962 del 13 dicembre 1963 la sua maggiore intensità nel momento in cui gli astronauti sono qualificati come «envoys of mankind in outer space» e si esige che sia prestata loro ogni «possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of a foreign State or on the high seas». Gli astronauti «who make such a landing», si legge nella risoluzione, «shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle»: una opzione degna di nota se solo si riflette che la risoluzione è immediatamente successiva alla crisi innescata dall'abbattimento nello spazio aereo sovietico dell'U-2C appartenente alla CIA, conclusasi solo il 10 febbraio 1962 con la riconsegna del pilota statunitense.

3. La nascita del *corpus iuris spatialis*

¹⁸ Più in dettaglio, si tratta delle risoluzioni: No. 1721/A (XVI), *International Co-Operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, 20 december 1961, 1802 (XVII), *International Co-Operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, 14 december 1962, n. 1844 (XVIII), *On the Peaceful Uses of Outer Space*, 17 october 1963, e, infine, 1962 B (XVIII), *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*, 13 december 1963.

¹⁹ Per altro questa normazione per quanto priva di carattere vincolante, si è dimostrata tutt'altro che ineffettiva, cfr. da ultimo i contributi raccolti in I. Marboe (ed.), *Soft Law in Outer Space. The Function of Non-binding Norms in International Space Law*, Böhlau, Wien- Köln, 2012.

Sarebbe un errore però focalizzare l'attenzione esclusivamente sui grandiosi sforzi dell'Assemblea Generale. Il diritto aerospaziale ha solide fondamenta convenzionali: proprio negli anni Sessanta, sulla scia della dottrina della coesistenza pacifica elaborata da Chruščëv, si è progressivamente affermata una disciplina che, espressione della volontà degli Stati, ha costituito l'ossatura del diritto aerospaziale. Come dimenticare che il 5 agosto 1963, all'indomani della conclusione della crisi di Cuba, i rappresentanti delle tre potenze nucleari, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica avevano sottoscritto a Mosca il *Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei*?²⁰ Certo, il fatto che Francia – in grado già nel 1960 di far esplodere nel deserto algerino il più potente ordigno termonucleare fino ad allora progettato – e Cina – Pechino porterà a termine il primo test nucleare appena l'anno successivo alla firma del Trattato di Mosca – siano rimaste estranee al trattato ha costituito una ipoteca pesante sulle politiche di non-proliferazione e sulla possibilità di

²⁰ Per una vivace *insider view* – il premio Nobel Glenn Theodore Seaborg in qualità di *Chairman of the Atomic Energy Commission* fu uno dei protagonisti del *Partial Test Ban Treaty* –, ci può rivolgere a G. T. Seaborg, *Kennedy, Khrushchev, and the Test Ban*, University of California Press, Berkeley (Ca.), 1981 e simmetricamente, in un'ottica attenta alle vicende sovietiche, cfr. R. Strode, *Soviet Policy toward a Nuclear Test Ban: 1958-1963*, in M. Mandelbaum (ed.), *The Other Side of the Table: The Soviet Approach to Arms Control*, Council on Foreign Relations Press, New York – London, 1990, pp. 5-39. Il fatto che l'autrice fosse un'analista della Central Intelligence Agency è un fattore che contribuisce a rendere la fonte particolarmente interessante. Infine, per uno sguardo attento al contesto britannico cfr. da ultimo J. R. Walker, *British Nuclear Weapons and the Test Ban 1954-73. Britain, the United States, Weapons Policies and Nuclear Testing: Tensions and Contradictions*, Ashgate, Farnham, 2010, in particolare pp. 245-262. Si tratta in ogni caso di vicende ampiamente studiate ed ogni indicazione risulta inevitabilmente sommaria: per una ricostruzione complessiva resta comunque difficile prescindere da M. Gala, *Il paradosso nucleare: Il Limited Test Ban Treaty come primo passo verso la distensione*, Polistampa, Firenze, 2002. Per un bilancio storiografico cfr. poi V. Mastny, *The 1963 Nuclear Test Ban Treaty: A Missed Opportunity for Detente?*, in *Journal of Cold War Studies* 10 (2008), 1, pp. 3-25. È appena il caso di ricordare che questa iniziativa era anche il frutto di una pressione proveniente da porzioni più ampie della società internazionale: come noto già nel 1954 Jawaharlal Nehru in qualità di primo ministro dell'India, aveva invocato una moratoria sui test nucleari: per un primo inquadramento cfr. A. B. Kennedy, *Nehru's Foreign Policy: Realism and Idealism Conjoined*, in D. M. Malone, C. Raja Mohan, and S. Raghavan, *The Oxford Handbook of Indian Foreign Policy*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 92-103 ed in particolare pp. 98-100. Sugli sviluppi successivi della politica nucleare indiana cfr. quanto meno D. Mistry, *The Unrealized Promise of International Institutions: The Test Ban Treaty and India's Nuclear Breakout*, in *Security Studies* 12 (2003), 4, pp. 116-151.

configurare un divieto consuetudinario a questo genere di attività²¹. In ogni caso, però, le ricadute pratiche sono state modeste, dal momento che solo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno dimostrato di poter eseguire test di questo tipo negli strati più elevati dell'atmosfera.

Ma soprattutto occorre rivolgersi al *Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti*, altrimenti noto come *Outer Space Treaty* (OST), in cui soffia potente lo spirito delle risoluzioni dell'Assemblea Generale. Sottoscritto il 27 gennaio 1967 a Londra, Mosca e Washington e conosciuto come la *Magna Charta* del diritto aerospaziale, il Trattato del resto doveva molto all'attivismo del COPUOS²². L'art. 1 del Trattato sull'uso dello spazio individua con chiarezza i principi fondanti il *corpus iuris spatialis*²³: l'esplorazione dello spazio cosmico, qualificato come «the province of all mankind» deve essere condotta nell'interesse di tutti i gli Stati, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico e scientifico. In termini più squisitamente giuridici, questo principio ha una precisa traduzione: lo spazio, la Luna e gli altri corpi celesti «shall be free for exploration and use by all States», là dove come specifica l'art.2 è esclusa ogni possibile forma di occupazione o di uso esclusivo. La sovranità territoriale, in altri termini, non appartiene agli spazi cosmici.

Se dunque lo spazio cosmico e i corpi celesti sono configurati come *res communes omnium*, l'art.3 ha definito i vincoli che limitano l'esplorazione aerospaziale: sul piano formale tale attività deve essere conforme all'ordinamento internazionale, sul piano sostanziale deve favorire la cooperazione e la mutua

²¹ Sia Parigi, sia Pechino a tutt'oggi non hanno sottoscritto il Trattato. In merito alle scelte francesi cfr. Jean-Luc Marret, *La France et le désarmement*, L'Harmattan, Paris, 1998. Circa quelle cinesi cfr. invece W. Frieman, *China, Arms Control, and Non-Proliferation*, Routledge, London, 2014, in particolare pp. 39-41.

²² Si veda *inter alii* M. N. Amdem, *The 1967 Outer Space Treaty (1967 OST) as the Magna Carta of Contemporary Space Law: A Brief Reflection*, in *Proceedings of the Forty-Seventh Colloquium on the Law of Outer Space*, Vol. 47 (2004), pp. 292-307. Sull'attivismo del COPUOS si veda S. Marchisio, *The Evolutionary Stages of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee*, cit., pp. 224- 231.

²³ Come noto, con la locuzione di *corpus iuris spatialis internationalis* si ricomprendono quanto meno i cinque principali accordi che regolano le attività spaziali, cfr. ad esempio P. P. C. Haanappel, *The Law and Policy of Air Space and Outer Space. A Comparative Approach*, Kluwer, The Hague, 2003 p. 25.

comprensione tra gli Stati, ma soprattutto deve salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale. In un contesto internazionale altamente problematico, in cui la temperatura della Guerra Fredda saldandosi ai conflitti legati ai processi di decolonizzazione – dal Congo, alla penisola indocinese, al Medio Oriente –, subiva pericolosi innalzamenti, occorre insistere sulla vocazione pacifica dello spazio cosmico: l'art. 4 non solo ha impegnato gli Stati firmatari a non mettere in orbita armi di distruzione di massa ma – prefigurando scenari allora fantascientifici – ha imposto loro di astenersi dall'installare basi militari, dal testare armamenti e dal condurre manovre militari sulla Luna e sugli altri corpi celesti. L'impiego di risorse e personale militare, ai sensi del medesimo articolo, è ammesso solo per finalità di ricerca scientifica o, comunque, «for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies».

L'OST è il perno su cui si sono innestati i successivi strumenti convenzionali: la neutralizzazione dello spazio e dei corpi celesti ha ispirato *l'Accordo sul salvataggio degli astronauti e la restituzione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico* sottoscritto appena l'anno successivo, la *Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali* del 1972, ma anche la *Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico* del 1975, nonché il più tardo e meno fortunato – solo 18 Stati hanno aderito al trattato, la maggior parte dei quali non è impegnata in attività spaziali – *Accordo regolante le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti* del 1979²⁴.

La freddezza con cui è stata accolta quest'ultima iniziativa, certamente imputabile anche al fatto che il *Moon Treaty* prefigura un regime giuridico poco favorevole al possibile sfruttamento delle risorse minerarie lunari da parte dei privati, era in realtà sintomatica di una progressiva decelerazione nell'allestimento

²⁴ Del resto l'Argentina stessa, cui si doveva l'iniziativa, non si era dotata di un programma spaziale: sulla genesi del Moon Treaty e in merito alle difficoltà incontrate cfr. sinteticamente G. H. Harlan, *The Moon Treaty. Prospects for the Future*, in *Space Policy. An International Journal*, 11 (1995), 2, pp. 115-120. Per un bilancio, necessariamente provvisorio, e in merito ai possibili futuri sviluppi cfr. da ultimo A. Bini, *The Moon Agreement in the 21st Century*, in *Acta Astronautica*, 67 (2010), 3-4, pp. 496-501 e L. Delgado-López, *Beyond the Moon Agreement: Norms of Responsible Behavior for Private Sector Activities on the Moon and Celestial Bodies*, in *Space Policy. An International Journal*, 32 (2015), 2, pp. 6-8.

di una *Space Law* davvero in grado di disciplinare la esplorazione e la gestione dello spazio cosmico. Il fatto, poi, che dopo i fasti degli accordi inaugurati dall'OST si sia tornati a privilegiare le dichiarazioni dell'Assemblea Generale, ovvero ad una regolazione che, per quanto effettiva, ha carattere di *soft law*, è un ulteriore sintomo di questa perdita di slancio²⁵. Tanto più che si è trattato di risoluzioni che, pur intervenendo a regolare settori strategici, non hanno avuto una immediata ricaduta sullo statuto dello spazio cosmico: è il caso della risoluzione relativa ai *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting* del 1982, per altro segnata dalla spaccatura tra i paesi occidentali e il blocco socialista là dove il principio del libero accesso alle informazioni è risultato fortemente compresso alla luce del fatto che, come si legge nell'art. 1 «international direct television broadcasting by satellite should be carried out in a manner compatible with the sovereign rights of States». Il fatto che non sia stato possibile adottare la delibera per *consensus* ha manifestato le pesanti tensioni esistenti all'interno dell'Assemblea Generale²⁶. Oppure, ancora, è stato il caso della risoluzione sui *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space* del 1986²⁷: seppure adottata in maniera più fluida, la delibera relativa ad un'attività cruciale come il tele-rilevamento è stata il frutto di un compromesso tra *haves* e *have-nots*, piuttosto che la manifestazione di uno sforzo congiunto.

Infine, le più recenti risoluzioni, quella relativa ai *Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space* del 1992 e la *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries* del 1996, rappresentano sforzi senza dubbio generosi volti a recuperare quella unità di intenti che aveva caratterizzato la fase iniziale della esplorazione spaziale, ma

²⁵ In merito anche *infra*, § 4.

²⁶ Cfr. da ultimo F. Koppensteiner, *The 1982 UN Principles Governing the Use by States of International Direct Television Broadcasting* in I. Marboe (ed.), *Soft Law in Outer Space*, cit., pp. 161-181.

²⁷ Cfr. A. Ito, *Legal Aspects of Satellite Remote Sensing*, Brill, Leiden, 2011 e S. Marchisio, *The 1986 United Nations Principles on Remote Sensing: A Critical Assessment*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, vol. II, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 1311-1340.

difficilmente possono essere considerati snodi decisivi nella evoluzione del diritto aerospaziale²⁸.

4. Un precoce crepuscolo?

Il *corpus iuris spatialis*, dunque, dopo il fulgore dei decenni passati appare oggi illuminato da una luce vagamente crepuscolare. Per quanto ormai si possa attribuire un valore perfino consuetudinario al principio dell'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, è certamente singolare che «no other documents have provided clear rules on armed conflict in the space environment»²⁹. Il *Trattato sulla prevenzione dello spiegamento di armi nello Spazio, la minaccia o l'uso della forza contro gli oggetti spaziali* (PPWT), promosso nel 2008 da Russia e Cina nell'ambito della Conferenza del Disarmo, avrebbe dovuto rappresentare un passaggio importante, ma come noto a tutt'oggi è rimasto a livello di *draft*, ancorché rimaneggiato nel 2018³⁰. Né migliore fortuna sembrano aver avuto iniziative dell'Assemblea Generale, quali la risoluzione 69/31 del 2014, significativamente intitolata "No First Placement of Weapons in Space", che in maniera anodina si limita ad invitare gli Stati a considerare «the possibility of upholding as appropriate a political commitment not to be the first to place weapons in outer space»³¹.

²⁸ Non mancano giudizi piuttosto severi: a proposito dei *Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space* è stato osservato che non solo «do not add anything from a strictly legal point of view», ma presentano gravi carenze sul piano tecnologico e scientifico, cfr. S. A. Mirmina, D. J. Den Herder, *Nuclear Power Sources and Future Space Exploration*, in *Chicago Journal of International Law*, 6 (2005), 1, pp. 149-175 ed in particolare p. 161.

²⁹ Cfr. Y. Zhao, J. Shengli, *Armed Conflict in Outer Space: Legal Concept, Practice and Future Regulatory Regimen in Space Policy*, 48 (2019), pp. 50-59.

³⁰ Cfr. J. Su, *The 'Peaceful Purposes' Principle in Outer Space and the Russia-China PPWT Proposal*, in *Space policy*, 26 (2010), 2, pp. 81-90. Sugli sviluppi successive F. Tronchetti, L. Hao, *The 2014 Updated Draft PPWT. Hitting the Spot or Missing the Mark?*, in *Space Policy*, 33 (2015), pp. 38-49 e C. Steer, *Sources and Law-Making Processes Relating to Space Activities*, in P. S. Dempsey, Ram Jakhu (eds), *Routledge Handbook on Space Law*, Routledge, London 2017, pp. 3-24 ed in particolare pp. 20-24.

³¹ Cfr. L. Hiao, F. Tronchetti, *United Nations Resolution 69/32 on the 'No First Placement of Weapons in Space'. A Step forward in the Prevention of an Arms Race in Outer Space?*, in *Space Policy*, 38 (2016), pp. 64-67. La risoluzione 69/32 si inquadra in una serie di iniziative che Mosca aveva promosso già a partire dalla metà degli anni Ottanta e che hanno portato ad una serie di dichiarazioni congiunte relative al *no first placement*, cfr. S. Aoki, *Law and Military Uses of Outer Space*, in P. S. Dempsey, Ram Jakhu (eds), *Routledge Handbook on Space Law*, Routledge, London 2017, pp. 197-224 ed in particolare p. 213.

Nel momento in cui all'orizzonte si profilano obiettivi sempre più ambiziosi il paradosso è lampante: la Space Policy Directive 1, sottoscritta da Donald Trump l'11 dicembre 2017, prevede una stazione spaziale orbitante intorno alla Luna, prodromica ad una presenza umana stabile sulla superficie del satellite ma soprattutto funzionale all'invio di una missione su Marte, attesa già per il 2030³². Né mancano i *competitors*: anche la European Space Agency con il programma Aurora ha previsto come meta ultima la presenza umana sul Pianeta Rosso con un crono-programma non dissimile da quello statunitense. A fronte di questa accelerazione, l'ordinamento aerospaziale rischia di apparire statico, come in una condizione di quiescenza.

Non è il caso di provare ad individuare le possibili motivazioni di questa letargia, ma non si può fare a meno di evidenziare che il rischio di uno strappo nella trama del rapporto tra la fattispecie normativa e la realtà concreta sia tutt'altro che eventuale. Questo a partire dal fatto che, al di là degli sforzi generosi compiuti nella fase fondativa del *corpus iuris spatialis*, permangono aporie che ne condizionano la tenuta. Un esempio macroscopico è rappresentato dalla stessa nozione di corpo celeste che, per molti versi costituisce l'oggetto stesso di questo ordinamento. Dove bisogna fissare l'asticella? In quali casi può essere invocato il regime della inappropriabilità e, quando, invece può essere fatto valere lo statuto di *res nullius* e la conseguente applicazione del principio *first come, first served*? Limitarsi a qualificare come *celestial body* qualsiasi entità avente una propria massa fisica distinta dall'ambiente circostante può essere utile per l'astrofisico, ma lo è assai meno per il giurista. Si tratta infatti di una definizione così ampia da divenire generica, finendo per includere tanto i pianeti quanto i detriti meteoritici³³. Di più,

³² L'iniziativa dell'amministrazione Trump, per altro, ha un carattere meno inedito di quanto potrebbe apparire a prima vista: cfr. l'equilibrato E. C. Dolman, *Space Force Déjà Vu* in *Strategic Studies Quarterly*, 13 (2019), 2, pp. 16-22.

³³ La International Astronomical Union (IAU) nel 2006 ha proposto una classificazione degli oggetti celesti presenti nel Sistema Solare che distingue tra quelli che raggiungono una consistenza planetaria e i corpi inferiori, come gli asteroidi, le comete e gli oggetti transnettuniani: per quanto tale classificazione possa avere interessanti ricadute nell'ambito della *Space Law*, a tutt'oggi risulta priva di vincolatività sul piano giuridico, cfr. J. Su, *Legality of*

ricondurre oggetti tanto differenti nella medesima categoria delle *res communes omnium* di cui all'art.3 OST contraddice ogni logica giuridica, a partire dal principio di ragionevolezza. Proprio per rispondere a questo genere di dubbi, già nel 1964 il Working Group III dell'International Institute of Space Law aveva proposto di considerare corpi celesti esclusivamente gli oggetti naturali dell'*outer space* la cui orbita non poteva essere deviata artificialmente³⁴. Lo sforzo è stato apprezzabile e per certi versi individua un possibile paradigma legale. Occorre però misurarsi sempre con lo scarto impresso dalla tecnologia aerospaziale: è di questi giorni la notizia che nell'ambito del programma congiunto Asteroid Impact Deflection Assessment (AIDA), la NASA e l'ESA cercheranno di modificare l'orbita dell'asteroide Didimo B colpendolo con una sonda. L'esito positivo del programma, con tutta evidenza, determinerà l'obsolescenza di qualsiasi possibile classificazione ispirata ai lavori del Working Group III.

Ora, il fatto che ad oltre cinquant'anni di distanza il regime della appropriabilità delle risorse celesti resti quanto meno opaco, è un indice preoccupante dello stato di salute del *corpus iuris spatialis*. Si tratta di una opacità che di qui a poco rischia di rivelarsi assolutamente critica, nel momento in cui l'amministrazione Trump ha dato un grande impulso anche alle iniziative private in campo aerospaziale, sia prevedendo con la Space Policy Directive 2 dell'agosto 2018 che il Department of Commerce si doti di un organismo *ad hoc* per promuovere il ruolo degli attori non-statali, sia favorendo il trasferimento di *know-how* dalla NASA e dal comparto militare. Si tratta di una iniziativa per altro anticipata già dal *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 2015 che ha autorizzato i privati ad attivarsi per la «commercial exploration and exploitation of space resources», riconoscendo la piena titolarità di tali risorse³⁵.

Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law, in *International & Comparative Law Quarterly*, 66 (2017), 4, pp. 991-1008 e in particolare p. 997.

³⁴ La proposta del Working Group III non fu comunque formalizzata con una risoluzione ed è contenuta, cfr. per tutti V. Pop, *Legal Considerations on Asteroid Exploitation and Deflection*, in V. Badescu (ed.), *Asteroids: Prospective Energy and Material Resources*, Springer, Heidelberg 2013, pp. 659-680, in particolare p. 662.

³⁵ L'iniziativa di Washington è stata replicata dal Granducato di Lussemburgo con la *Loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace*, con uno scarto estremamente

All'orizzonte, però, si addensano nubi ben più cupe: l'art. 4 comma 2 del Trattato sullo spazio del 1967 proibisce di porre in orbita armi nucleari attorno alla Terra e agli altri corpi celesti, vietando altresì di utilizzare la Luna e gli altri corpi celesti per scopi militari. Si tratta di una disposizione replicata, come si è visto con assai minore fortuna, all'art. 3 dell'Accordo sulla Luna. Anche in questo caso la trama normativa risulta particolarmente esile: in primo luogo richiamando il principio per cui *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, resta possibile l'impiego di missili balistici a testata nucleare purché con traiettoria eccentrica all'orbita terrestre. In secondo luogo, con assoluta evidenza il divieto non riguarda il posizionamento in orbita di armamento convenzionale anche altamente distruttivo. Infine la smilitarizzazione dei corpi celesti riguarda esclusivamente la loro superficie, mentre resta aperta la possibilità di sfruttare la loro orbita per scopi militari.

In effetti, nel momento in cui si stava allestendo la disciplina convenzionale, la possibilità che lo spazio extra-atmosferico potesse tramutarsi in un campo di battaglia appariva poco meno che fantascienza. Ma come è stato rilevato, «in most respects, the history of mankind's ascent to space is a history of the militarization of outer space»³⁶. In quest'ottica, la firma apposta dal presidente Trump il 20 dicembre 2019 al National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, non è

significativo: per il legislatore statunitense l'attività di sfruttamento delle risorse è infatti subordinata ad una autorizzazione governativa e deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale. Per quello lussemburghese, invece, il rilascio di un *agrément de mission* avviene senza alcun riferimento agli obblighi internazionali. Con particolare riferimento alla legislazione del Lussemburgo, invero piuttosto singolare, si veda il brillante L. Gradoni, *L'astéroïde est-il un poisson de haute mer?*, in *Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur*, 379 (2017), pp. 35-39, nonché J. Su, *Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law*, 66 (2017), 4, pp. 991-1008. Sui possibili sviluppi in ambito marziano P. Turrini, *The Sky's Not the Limit: Legal Bonds and Boundaries in Claiming Sovereignty over Celestial Bodies*, in T. Natoli, A. Riccardi (eds), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law. Within and Beyond*, Springer Nature, Cham 2019, pp. 173-209, Per una lettura ispirata alla prospettiva storico-comparativa, cfr. H. A. Durrani, *Interpreting Space Resources Obtained. Historical and Postcolonial Interventions in the Law of Commercial Space Mining*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 57 (2019), 2, pp. 403-460. Sono grato a Laura Magi per aver richiamato la mia attenzione sulle criticità innescaresi a partire da queste iniziative legislative.

³⁶ Cfr. R. A. Ramey, *Armed Conflict on the Final Frontier: The Law of War in Space*, in *Air Force Law Review*, 48 (2000), 1, pp. 1-157 ed in particolare p. 6. Il fatto che questa affermazione sia contenuta in una pubblicazione ufficiale dell'aeronautica statunitense è senza dubbio degno di nota.

che l'ultimo sviluppo di una dinamica ormai consolidata³⁷: dando esecuzione a quanto già disposto dalla Space Policy Directive 4 del 20 febbraio 2019, il provvedimento ha istituito la United States Space Force (USSF) come sesto *armed service* delle forze armate statunitensi. Le entusiastiche dichiarazioni del governo statunitense sembrano ignorare tanto le critiche dei media quanto le riserve espresse da molti esperti sulla plausibilità strategica di questo progetto³⁸. Ma soprattutto l'amministrazione Trump appare del tutto indifferente alla risalente concezione dello spazio cosmico inteso *common heritage of mankind*. Nel momento in cui la Space Policy Directive 4 ha messo a fuoco i compiti della nuova forza militare, l'obiettivo è stato esplicitato in maniera perfino brutale: la direttiva, infatti, non solo ha rivendicato la esigenza di difendere gli Stati Uniti dalle aggressioni provenienti dallo spazio, ma ha invocato la necessità strategica di proiettare il proprio «military power in, from, and to space in support of our Nation's interests»³⁹.

A fronte di una simile opzione la cesura con il passato appare netta ed il *corpus iuris spatialis* rischia di apparire un residuo analogico, espressione di un assetto internazionale bipolare, refrattario alla pressione impressa dalla rivoluzione digitale e da uno scenario geopolitico fluido e dinamico. Come dimenticare d'altra

³⁷ Già nel 1997 lo U.S. Space Command (USSPACECOM), l'organismo interforze istituito dall'amministrazione Reagan nel 1982 al fine di condurre attività militare statunitense nell'*Outer space*, aveva pubblicato un documento programmatico intitolato *Visions 2020* in cui si prevedeva di approntare un dispositivo bellico in grado di garantire proprio per il 2020 la superiorità strategica nell'aerospazio. Cfr. Y. Zhao, J. Shengli, *Armed Conflict in Outer Space*, cit., p. 52.

³⁸In merito cfr. ad esempio F. Tronchetti, L. Hao, *The Trump Administration and Outer Space: Promoting US Leadership or Heading towards Isolation?*, in *Australian Journal of International Affairs*, 72 (2018), 5, pp. 418-432, nonché, più sinteticamente, cfr. L. J. Korb, *The Focus of US military Efforts in Outer Space Should Be... Arms Control*, in *Bulletin of the Atomic Scientists*, 75 (2019), 4, pp. 148-150 e con particolare attenzione alla dimensione giuridica cfr. J. Johnson-Freese, D. Burbach, *The Outer Space Treaty and the Weaponization of Space*, ivi pp. 137-141.

³⁹ Si veda *Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force*, section 3, consultabile a <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/text-space-policy-directive-4-establishment-united-states-space-force/>. Per altro il ventaglio delle minacce, reali o presunte, non è limitato a quelle provenienti da attori statali, cfr. G. D. Miller, *Space Pirates, Geosynchronous Guerrillas, and Nonterrestrial Terrorists: Nonstate Threats in Space*, in *Air & Space Power Journal*, 33 (2019), 3, pp. 33-51 e J. Clay Moltz, *The Changing Dynamics of Twenty-First-Century Space Power*, in *Journal of Strategic Security*, 12 (2019), 1, pp. 15-43.

parte, che Cina e Russia hanno in corso iniziative analoghe a quelle statunitensi?⁴⁰ E come trascurare che lo spazio orbitale risulta sempre più affollato e meno pacifico, là dove la distinzione tra satelliti ad uso civile, ad uso militare e *dual-use* è tutt'altro che netta⁴¹. Il dato statistico è impressionante e rivela l'accelerazione in atto: sui 2062 satelliti operanti in orbita al 31 marzo 2019, 901 appartengono agli Stati Uniti e appena 153 alla Russia. Gli altri 1008 apparecchi in orbita hanno nazionalità differenti, tra cui spicca la presenza di ben 299 satelliti cinesi⁴².

5. Alla ricerca del *nomos*

Forse, però, la questione non si limita all'obsolescenza del *corpus iuris spatialis* ma investe unadimensione più profonda. Conviene riprendere le considerazioni iniziali e interrogarsi sulla relazione tra diritto e spazio fisico: secondo una

⁴⁰ Gli Stati Uniti non sono isolati: la Dottrina Militare della Federazione Russa del 2014, il principale documento di pianificazione strategica di Mosca, individua espressamente nelle minacce provenienti dallo spazio extra-atmosferico una delle maggiori criticità per la sicurezza della Russia, cfr. Y. Zhao, J. Shengli, *Armed Conflict in Outer Space*, cit., p. 52. Il testo tradotto in lingua inglese è disponibile all'indirizzo <https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf>. Per una sintetica comparazione tra il programma militare spaziale statunitense e le analoghe iniziative russe e cinesi si veda J. Whitney, K. Thompson, J. H. Park, *A Plan for a US Space Force: The What, Why, How, and When*, in *Air & Space Power Journal*, 33 (2019), 3, pp. 83-95. Si veda anche H. Qisong, *Space Strategy of the Trump Administration*, in *China International Studies*, 76 (2019), 3, pp. 166-180, utile per cogliere il punto di vista di Pechino. All'orizzonte si profilano però altri attori, cfr. M. Davis (2019) *South Asia and Space Security*, in *Astropolitics*, 17 (2019), 1, pp. 62-69 e M. Z. Hussain, R. Q. Ahmed, *Space Programs of India and Pakistan: Military and Strategic Installations in Outer Space and Precarious Regional Strategic Stability*, in *Space Policy*, 47 (2019), pp. 63-75. Per quanto riguarda il ruolo dell'Unione Europea si veda da ultimo C. Al-Ekabi (ed.), *European Autonomy in Space*, Springer, Cham 2015.

⁴¹ In merito agli impieghi militari dei satelliti e con particolare attenzione alle ricadute sul piano giuridico si veda da ultimo S. Dale, and C. Steer. *Conflicts in Space: International Humanitarian Law and Its Application to Space Warfare*, in *Annals of Air and Space Law*, 40 (2015), pp. 1-32 e K. Abhijeet, *Arms Control in Outer Space: ASAT Weapons*, in R. Venkata Rao, V. Gopalakrishnan, K. Abhijeet (eds), *Recent Developments in Space Law. Opportunities & Challenges*, Springer, Singapore 2017, pp. 129-140. Non mancano sforzi generosi rivolti a rendere il Diritto umanitario in grado di fare fronte alla progressiva militarizzazione dello spazio cosmico, su cui R. S. Jakhu, C. Steer, D. Chen, *Conflicts in Space and the Rule of Law*, in *Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht*, 66 (2017), 4, pp. 657-692 e S. Marchisio, *Gli usi militari dello spazio: scenario internazionale e tavoli negoziali*, in S. Marchisio, U. Montuoro, *Lo spazio cyber e cosmico. Risorse 'dual use' per il sistema Italia in Europa*, Giappichelli, Torino 2019, pp. 145-162.

⁴² Si veda il *report* contenuto in <https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database>, vale la pena notare che rispetto al marzo 2018 era aumentato di oltre un centinaio di unità.

tradizione di pensiero che da Hegel giunge a Schmitt vi è una intima correlazione tra *Raum* e *Ordnung*, tra dimensione territoriale e dimensione istituzionale e normativa. Nel paragrafo 247 delle *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, si legge infatti che «come per il principio della vita familiare è condizione la terra, base e terreno stabile, così per l'industria l'elemento naturale che l'anima verso l'esterno è il mare»⁴³. E Schmitt, dal canto suo, ha rilevato che la occupazione dello spazio tellurico ha rappresentato il *radical title*, il fondamento primo dell'ordinamento giuridico: «All'inizio della storia dell'insediamento di ogni popolo, di ogni comunità e di ogni impero sta sempre una qualche forma di occupazione di terra». Questa *Landnahme*, che precede l'ordinamento tanto sul piano storico quanto su quello logico, «contiene in sé l'ordinamento iniziale dello spazio, l'origine di ogni ulteriore ordinamento concreto e di ogni ulteriore diritto»⁴⁴.

⁴³ Cfr. G. W. F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, Nicolai, Berlin 1820 [ma datato 1821], p. 234, trad. it., *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1987, p.189.

⁴⁴ Cfr. C. Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Greven, Köln 1950, trad. it., *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello jus publicum Europaum*, Adelphi, Milano 2003, p. 27. È qui appena possibile segnalare come proprio negli ultimi anni la dimensione 'geogiuridica' del pensiero schmittiano abbia polarizzato l'interesse di studiosi provenienti da aree disciplinari anche molto eterogenee. Limitatamente alla letteratura più recente, si vedano ad esempio i contributi provenienti dalle scienze geografiche come F. Galluccio, *Della delimitazione e dello Stato: per una lettura geografica di Carl Schmitt*, in *Rivista Geografica Italiana*, 109 (2002), 2, pp. 255-280, S. Legg (ed.), *Spatiality, Sovereignty and Carl Schmitt: Geographies of the Nomos*, Routledge, London 2011, e C. Minca, R. Rowan, *On Schmitt and Space*, Routledge, London 2015. Sul tema non mancano poi ricerche a carattere filosofico e politologico cfr. P. Chiantera-Stutte, *Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento*; Carocci, Roma 2014 e O. Simons, *Carl Schmitt's Spatial Rhetoric*, in J. Meierhenrich, O. Simons (eds) *The Oxford Handbook of Carl Schmitt*, Oxford University Press, Oxford 2016, pp. 776-802. Anche i giuristi si sono misurati con la riflessione geogiuridica di Schmitt: accanto all'ormai classico N. Irti, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari 2006, a titolo di esempio si vedano A.C. Amato Mangiameli, *Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche*, CEDAM, Padova 2012, pp. 197-213, P. Cappellini, 'Carl Schmitt revisited'. *Ripensare il Concetto di 'Grande Spazio' (Großraum) in un contesto globale*, in M. Meccarelli, Massimo, M. J. Solla Sastre (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries, Global Perspectives on Legal History*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2016, pp. 175-193 e A. Scalone, *La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?*, in *Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*, 24 (2017), 56, pp. 179-205 nonché M. Balestrieri, *Genealogia del 'nomos'. Lo 'spazio' come forma del pensiero in Carl Schmitt*, in *The Cardozo Electronic Law Faculty Bulletin*, 22 (2016), 2, pp. 1-14. Mi sia poi concesso rinviare anche al mio *Leviathan e Behemoth. Modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 34 (2005), pp. 379-462.

Oggi la dimensione tellurica sembra aver smarrito questa priorità assiologica: si dischiudono orizzonti del tutto inediti e l'oggetto della 'presa' non è più la superficie terrestre, ma lo spazio cosmico e i suoi corpi celesti. Si tratta di una grandiosa torsione che trascende i limiti angusti della dimensione normativa e che, come anticipato, investe il destino dell'uomo⁴⁵. Non vale sottrarre lo sguardo di fronte alla intensità delle energie che si sono attivate. Piuttosto, occorre munirsi di uno strumentario adeguato per cogliere questo possente sommovimento e, ancora una volta, la sintassi schmittiana può rivelarsi preziosa: il concetto decisivo, infatti, è quello *Raumrevolution*, di rivoluzione spaziale. La inclusione di nuovi spazi nella vicenda umana non ha una valenza esclusivamente 'quantitativa', ma determina una nuova consapevolezza, un inedito modo di rapportarsi con la spazialità. In altri termini, questo poderoso sommovimento innescato dalla tecnologia non solo implica differenti forme di organizzazione sociali ed economiche, non solo determina un diverso radicamento spaziale dell'ordinamento, ma genera una nuova antropologia. Come si è visto, infatti, per Schmitt «l'uomo ha del suo 'spazio' una determinata coscienza, soggetta a grandi mutamenti storici», là dove vi è una intima corrispondenza tra le «varie forme di vita» e gli «spazi altrettanto eterogenei»⁴⁶.

Si tratta di un fenomeno tutt'altro che inedito nella storia dell'uomo: le conquiste di Alessandro Magno ispirate ad un disegno compiutamente cosmopolita, la fondazione dell'Impero romano e, infine, l'articolata vicenda delle Crociate rappresentano esempi in cui all'accelerazione della storia corrisponde «un mutamento dell'immagine di spazio»⁴⁷. Ma come si legge nelle pagine di *Land und Meer* e di *Der Nomos der Erde*, solo per citare le opere più note, Schmitt individua nella rivoluzione spaziale innescata dalla scoperta delle Americhe il fenomeno di maggiore intensità: un processo storico che ha consentito tanto l'occupazione del mare, uno spazio fino a quel momento rimosso dalla sintassi giuridica e politica,

⁴⁵Si veda § 1.

⁴⁶ Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 57. Sulla questione della trasformazione antropologica innescata dalla tecnica e in una prospettiva consapevole dell'importanza del lascito di Schmitt si veda A. C. Amato Mangiameli, *Arte e/o tecnica*, cit., pp. 210-211.

⁴⁷ Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 59.

quanto un colossale processo di redistribuzione degli spazi tellurici⁴⁸. La Modernità, in quanto archetipo culturale, giuridico e politico non è stata altro che il frutto di questa dinamica che condotto alla dilatazione e alla frammentazione dello spazio fisico⁴⁹.

Occorre però una precisazione: il concetto di rivoluzione spaziale non ha nulla di deterministico. Come ha osservato Carlo Galli, per Schmitt lo spazio fisico è tutt'altro che una limitazione esterna della politica: «lo spazio è il mondo, nel senso che non è tanto il 'politico' a essere nello spazio, quanto lo spazio a essere funzione del 'politico', a essere strutturato e destrutturato»⁵⁰. Nella *Geschichtsphilosophie* schmittiana le forze che spingono verso il cambiamento per quanto immani, possono essere frenate, orientate, incanalate. O quanto meno è possibile tentare di farlo. E d'altra parte, a monte di questi possenti sommovimenti c'è sempre una decisione: Alessandro ha inaugurato il suo impero nel momento in cui nella cittadella di Gordio, con un colpo netto di spada, ha tagliato il nodo che avvolgeva il timone del carro simbolo del potere regale⁵¹. Cristoforo Colombo ha attivato una inedita *Raumordnung* nel momento in cui ha dato l'ordine alla sua flottiglia di salpare le ancore e prendere il largo da Palos. La causalità meccanicistica legata allo spazio fisico, suggerisce Schmitt, va temperata alla luce del libero arbitrio: se, come aveva sostenuto Friedrich Ratzel – il padre della

⁴⁸ Cfr. C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., pp. 207-224.

⁴⁹ Come ha suggerito Agata Cecilia Amato Mangiameli, «le intuizioni di Schmitt» hanno dimostrato la capacità di resistere tanto all' «artificialità aspaziale del mondo tecno-virtuale», quanto al «crollo lyotardiano delle grandi narrazioni», cfr. A. C. Amato Mangiameli, *Arte e/o tecnica*, cit., p. 207. Sulla costante rilevanza della interpretazione schmittiana e da differenti prospettive disciplinari cfr. *inter alii* D. Armitage, *The Elephant and the Whale: Empires of Land and Sea*, in *Journal for Maritime Research*, 9 (2007), 1, pp. 23-36, trad. it. ampliata, D. Armitage – R. Ben-Ghiat, *L'elefante e la balena: imperi terrestri e imperi marittimi*, in *Gli imperi. Dall'antichità all'età contemporanea*, il Mulino, Bologna 2009, p. 55-72. Cfr. D. Cumin, *Thalassopolitique. Carl Schmitt et la mer*, in H. Coutau-Bégarie (dir.), *L'évolution de la pensée navale*, ISC-Économica, Paris, 1999, pp. 219-256. Più in generale, sui fondamenti spaziali della politica contemporanea cfr. C. Galli, *Spazi politici. L'età moderna e l'età globale*, il Mulino, Bologna 2010.

⁵⁰ Cfr. C. Galli, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, il Mulino, Bologna 2010, p. 875.

⁵¹ Sul valore nomopietico dell'atto si veda il classico R. Graves, *The Greek Myths*, I, Oxford University Press, Oxford 1960, § 83.4. Mi sia poi concesso rinviare anche al mio F. Ruschi, *Sciogliendo il nodo. Per una genealogia del diritto internazionale*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 9 (2012), 2, pp. 21-40.

Geopolitik – il fattore geografico era in grado di plasmare l'uomo, di condizionarne la volontà, nella prospettiva schmittiana l'ambiente rappresenta piuttosto una sfida che esige una risposta⁵²: in altri termini, ritorna l'immagine hegeliana della natura che si manifesta come problema a cui l'uomo deve fornire una soluzione⁵³.

A fronte della spinta impressa dalla tecnologia aerospaziale – un fenomeno strettamente dipendente dai programmi di militarizzazione dello spazio extraatmosferico e dai progetti di sfruttamento delle risorse celesti – risulta imprescindibile la fondazione di un nuovo *nomos* che trascendendo ogni altra possibile suddivisione territoriale e che sia manifestazione di una specifica consapevolezza spaziale. Sullo sfondo, infatti, si agitano interrogativi inquietanti.

⁵² Su Ratzel e sulla sua discussa eredità per tutti si veda M. G. Losano, *La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione*, Bruno Mondadori, Milano 2011, pp. 3-9 ove bib. In merito alle aderenze, ma anche alle marcate discontinuità nei confronti della *Geopolitik* ratzeliana presenti in Schmitt, si veda da ultimo L. Mesini, *Carl Schmitt e la geopolitica tedesca. Note per un confronto critico*, in *Filosofia politica*, 33 (2019), pp. 521-534

⁵³ *Supra*, § 1. In relazione all'articolazione della geofilosofia schmittiana, Hegel non è certo il riferimento esclusivo: ad esempio, è stata ampiamente messa in evidenza l'influenza esercitata da Arnold Toynbee e dalla sua *challenge-and-response theory* contenuta nel monumentale A. J. Toynbee, *A Study of History*, voll. I-VI, Oxford University Press, Oxford 1934-1939. Sul punto cfr. già P. P. Portinaro, *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Comunità, Milano 1982, p. 162 e A. Bolaffi, *Il crepuscolo della sovranità: filosofia e politica nella Germania del Novecento*, Donzelli, Roma 2002, pp. 181-182 -- in cui non si manca di evidenziare anche le discontinuità tra Schmitt e Toynbee – nonché, più recentemente, W. Rech, *Eschatology and Existentialism. Carl Schmitt's Historical Understanding of International Law and Politics*, in M. Arvidsson, L. Brännström, P. Minkinen (eds), *The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology*, London, Routledge 2015, pp. 147-164 e A. Mossa, *Il nemico ritrovato. Carl Schmitt e gli Stati Uniti*, Accademia University Press, Torino 2017, pp. 30-33. Per un inquadramento generale del pensiero di Toynbee un buon punto di partenza resta L. G. Castellin, *Ascesa e declino delle civiltà. La teoria delle macro-trasformazioni politiche di Arnold J. Toynbee*, Vita e Pensiero, Milano 2010, ove bib. Schmitt, per altro, nel febbraio del 1936 aveva avuto modo di incontrare Toynbee personalmente, come attestato da Reinhard Mehring nella sua accurata biografia: cfr. R. Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie*, Beck, München 2009 engl. trans., *Carl Schmitt. A Biography*, Polity Press, Cambridge 2014, pp. 737-738. Se il nome di Toynbee, in effetti, non ricorre nella pagine di *Il Nomos della terra*, emerge come interlocutore in due saggi di poco successivi: cfr. C. Schmitt, *La Unidad del Mundo*, Ateneo, Madrid 1951, trad. it., *L'unità del mondo*, in Id., *L'unità del mondo e altri saggi*, Pellicani, Roma 1994, pp. 303-320 e Id., *Gespräch über den neuen Raum*, in AA.VV., *Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor Camilo Barcia Trelles*, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1958, pp. 262-282, trad. it., *Dialogo sul nuovo spazio*, in Id., *Terra e mare*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 87-109, che contiene un giudizio, in realtà, tutt'altro che benevolo. Il *Glossarium*, infine, a partire dall'aprile del 1948, contiene numerosi riferimenti a Toynbee, per altro spesso polemicamente: si veda Id., *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951*, Duncker & Humblot, Berlin 1991, trad. it., *Glossario*, Giuffrè, Milano 2001, in particolare pp. 176-180.

Restiamo ancora sulle pagine di Schmitt: se è vero che «la storia del mondo è la storia della lotta delle potenze marittime contro le potenze terrestri e delle potenze terrestri contro le potenze marittime», che cosa ci riserva il futuro?⁵⁴ L'antagonismo 'elementare' che ha contrassegnato il passato, nel prossimo futuro finirà per replicarsi su di una scala infinitamente più ampia? Il rischio che, divenuta obsoleta la ostilità tra terra e mare, la occupazione del cosmo generi nuove e più micidiali forme di inimicizia in realtà, come si è visto, è tutt'altro che eventuale⁵⁵. La conquista dello spazio ha mosso i primi passi in un generalizzato clima di concordia e adesso che il progresso tecnologico consente accelerazioni un tempo impensate, è imperativo salvaguardare l'immagine dello spazio cosmico come *common heritage of mankind*. Se lo spazio extra-atmosferico ineluttabilmente rappresenta l'ultima frontiera, la sfida è davvero terribile: che cosa attende l'umanità? La fondazione di un nuovo *nomos* o, piuttosto, la discesa negli abissi del nichilismo?

⁵⁴ Cfr. C. Schmitt, *Terra e mare*, cit., p. 18. È qui appena il caso di richiamare il debito di Schmitt nei confronti della geopolitica classica e, in particolare, nei confronti del geografo britannico Halford Mackinder. In merito al peso della lettura mackinderiana nella filosofia del diritto internazionale di Schmitt, mi sia concesso richiamare il mio F. Ruschi, *Polarità o dialettica? Carl Schmitt a colloquio con Ernst Jünger*, in *Jura Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*, 9 (2012), 2, pp. 20-39 ed in particolare pp. 33-34 ove bib. Più in generale sulla figura di Mackinder cfr. G. Kearns, *Geopolitics and Empire. The Legacy of Halford Mackinder*, Oxford University Press, Oxford 2009.

⁵⁵ *Supra*, § 4.